

## CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI E IL COMUNE DI GHIFFA PER LA GESTIONE DEL SACRO MONTE

Premesso che:

A) Le parti prendono atto che i confini della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa sono quelli indicati nella planimetria in scala 1:5.000, facente parte integrante della L.R. 03 agosto 2015, n. 19 e che le proprietà del Comune di Ghiffa all'interno della Riserva Speciale sono quelle indicate nell'allegata planimetria (allegato n. 1).

B) la Legge Regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ha istituito l'Ente di Gestione dei Sacri Monti a cui ha posto in capo la gestione delle seguenti Riserve Speciali:

del Sacro Monte di Belmonte

del Sacro Monte di Crea

del Sacro Monte di Domodossola

del Sacro Monte di Ghiffa

del Sacro Monte di Oropa

del Sacro Monte di Orta

del Sacro Monte di Varallo

C) le finalità di carattere generale delle Aree protette della Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, art. 7 comma 1, sono le seguenti:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

D) L'Ente di Gestione dei Sacri Monti persegue inoltre le seguenti finalità specifiche, come descritte nella legge regionale 3 agosto 2015 n. 19:

a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;

b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;

d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 della legge regionale 3 agosto 2015 n. 19, nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

E) Inoltre nell'intero territorio si applicano i divieti di cui all'art. 35 della l.r. 19/2015.

F) Il Comune di Ghiffa e l'Ente di Gestione dei Sacri Monti hanno reciproco interesse a collaborare per l'ottimale gestione della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa e per la conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale del Sacro Monte di Ghiffa, nonché per mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO garantendone la fruizione pubblica, la promozione

turistica e il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa regionale. Entrambi danno atto che la perimetrazione ufficiale della Buffer Zone e della Core Zone che identificano il bene dell'UNESCO sono quelli di cui all'allegata planimetria (allegato n. 2) i cui confini non sempre coincidono con quelli della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa.

Tutto ciò premesso tra l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, denominato "Ente", in persona del Presidente *pro tempore*, e il Comune di Ghiffa, denominato "Proprietà", in persona del Sindaco *pro tempore*,

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue:

Art. 1

FINALITÀ, INIZIATIVE, CONFINI

La Proprietà affida in uso all'Ente, in base agli articoli e alle modalità indicate nella presente convenzione, la gestione diretta dell'area di sua proprietà sita all'interno della Riserva Speciale e indicata nella planimetria allegata (allegato n. 1) che è parte integrante della presente convenzione. In un clima di mutua e libera collaborazione i due Enti attiveranno le iniziative di restauro, conservazione, manutenzione e promozione finalizzate alla valorizzazione storica, architettonica, artistica, naturalistica e culturale dell'intera area e del Sacro Monte di Ghiffa secondo le modalità contenute nella presente convenzione.

Art.2

DIRITTI DOVERI DELLA PROPRIETÀ

Alla Proprietà competono, nel rispetto dei vincoli previsti dalla L.R. 19/2015 e s.m. e i., tutti i diritti e i doveri riguardanti la proprietà.

All'Ente compete una rispettosa osservanza di tutti i diritti e doveri derivanti dalle finalità assegnate dal combinato disposto della L.R. 29/06/2009, n. 19 e s.m. e i. della L.R. 03/08/2015, n. 19 e s.m. e i.

Art. 3

ACCESSO E FRUIZIONE

L'accesso e la fruizione alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa sono liberi a tutti i pellegrini, visitatori e fruitori.

L'Ente cura, nei limiti del personale disponibile in servizio presso la sede del Sacro Monte di Ghiffa, fermo restando il suo impegno per garantire in quella sede la stabile presenza delle risorse umane necessarie, l'apertura e chiusura delle cappelle e può valersi a tal fine di associazioni, volontari o di personale messo a disposizione dalla Parrocchia, informandone preventivamente la Proprietà.

La Proprietà potrà assumere questo compito a suo carico, previa comunicazione all'Ente, anche associandolo ad un'eventuale attività divulgativo/turistica del patrimonio.

In occasione di accertato pericolo l'Ente potrà limitare temporaneamente in qualunque momento l'accesso al Sacro Monte o ad aree limitate della Riserva Speciale per motivi di sicurezza, dandone immediata comunicazione alla Proprietà per i provvedimenti conseguenti.

Art 4

SEGNALETICA

La Proprietà riconosce la necessità e i vantaggi in termini di decoro e di immagine di una segnaletica coordinata.

Tutti i cartelli e segnali indicatori che in futuro qualsiasi soggetto intenda realizzare, posare o utilizzare nella Riserva Speciale, per qualsivoglia scopo, dovranno essere autorizzati dall'Ente,

anche nel rispetto del Codice dei beni culturali, fatti salvi avvisi effimeri legati all'attività religiosa e ad eventuali manifestazioni concordate con l'Ente.

Nello specifico ci si dovrà conformare alle seguenti tipologie:

- All'interno dell'area sacra del Sacro Monte, confinata all'interno della Core Zone UNESCO, l'unica tipologia di segnaletica utilizzabile, sia fissa che mobile, è quella approvata dalla Regione Piemonte per tutti i Sacri Monti.  
Nella Core Zone UNESCO uniche eccezioni sono le bacheche dei parcheggi, le insegne del ristorante, i cartelli con il nome delle piante e i segnali di direzione dei sentieri escursionistici che devono comunque essere posizionati esternamente all'area sacra.
- I sentieri e gli itinerari presenti all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa saranno segnalati esclusivamente mediante la cartellonistica approvata con specifiche linee guida della segnaletica integrata della Regione Piemonte che fanno riferimento alla DGR 27.07.2015 n.22- 1903, alla LR 12/2010, al suo regolamento attuativo DGR 16.11.2012, n.9/R ed alle eventuali future indicazioni della Regione Piemonte.

L'Ente si attiverà per fare rispettare questo articolo con appositi regolamenti e con la normativa vigente.

## Art. 5

### SEDI E SERVIZI

L'attuale sede dell'Ente, sita al piano seminterrato dell'immobile denominato "sede decentrata degli uffici Comunali" è composta da n. 1 ufficio, n. 1 locale a uso del personale e archivio, n. 1 spogliatoio, n. 2 servizi igienici di cui uno ad uso comune anche della Proprietà (per disabili), n. 1 piccolo locale ad uso disimpegno.

La stessa sede comprende un garage, dotato di soppalco in legno, per il ricovero di attrezzature, mezzi e materiali.

Tale sede è affidata all'Ente a titolo di comodato d'uso gratuito per la durata della convenzione (fatte salve spese telefoniche e traffico dati).

Risulta parimenti ad uso gratuito dell'Ente il garage/officina situato nel parcheggio del Sacro Monte a ridosso dei servizi igienici pubblici, costruito dalla previgente Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Ghiffa su sedime di proprietà del Comune.

La Casa del Romito, soprastante il portico frontale del Santuario della Trinità, in caso di necessità, potrà essere concessa dalla Proprietà in uso sporadico all'Ente per scopi didattici e divulgativi.

La Proprietà consente all'Ente, nei limiti della normativa vigente, di costruire un edificio ad uso magazzino, che una volta edificato diventerà di proprietà comunale, ma in uso all'Ente, delle dimensioni massime di 50 metri quadrati per il ricovero di mezzi di lavoro, attrezzature agricole e forestali nell'area dell'exdiscarica.

Questi immobili, in quanto proprietà comunale, risultano esenti da oneri e tasse comunali quali IMU, TASI e TARI.

## Art. 6

### IL PATRIMONIO NATURALE

La gestione del patrimonio naturale e forestale interno alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, di proprietà comunale (allegato n. 1) è affidata all'Ente che ne curerà, nel rispetto e conformemente agli strumenti regionali di pianificazione, nonché al Piano di Gestione del sito Unesco, la conservazione, il recupero, la riqualificazione e la manutenzione.

E' affidata all'Ente anche la gestione degli itinerari pedonali, turistici e sportivi, aventi fondo prevalentemente sentierale, limitatamente alle porzioni insistenti all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa come individuati in rosso nella "Carta della gestione degli itinerari della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa" (allegato n. 3), completa della tabella recante i dati caratterizzanti le singole tratte che compongono il reticolo complessivo degli itinerari di fruizione (allegato n. 4).

Relativamente a detti itinerari pedonali l'Ente cura la gestione omni-comprensiva, provvedendo a tutte le azioni necessarie a mantenere fruibili e sicuri i tracciati, ossia mediante uno o più passaggi di decespugliatura, la manutenzione ordinaria delle strutture di regimazione delle acque meteoriche, la manutenzione ordinaria degli arredi e della cartellonistica e l'abbattimento di piante instabili o pericolose limitrofe ai percorsi.

Gli itinerari pedonali segnati in giallo, anche se esistenti sul terreno, sono esclusi dalla gestione in quanto la loro presenza è considerata non razionale per la gestione e la fruizione della Riserva Speciale.

Rimane a carico della Proprietà la gestione e la manutenzione (manutenzione del fondo calpestabile, delle strutture di regimazione delle acque meteoriche e abbattimento di piante instabili o pericolose limitrofe ai percorsi e ogni altro onere anche ai fini della sicurezza) della viabilità minore permanente, comprese le piste forestali trattorabili, presente all'interno della Riserva Speciale come individuata con tratto marrone nella "Carta della gestione degli itinerari della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa" (allegato n. 3), completa della tabella (allegato n. 4), sopra citata.

Relativamente a questi percorsi l'Ente provvede ad un passaggio annuo di decespugliatura.

Per alcuni specifici tratti, invece, in ragione della prossimità all'area sacra o dell'importanza intrinseca per la fruizione, l'Ente si fa carico dei lavori di seguito indicati:

- Viabilità minore segnata in blu nell'allegato 3 su cui l'Ente cura il taglio dell'erba a bordo strada, la sfrondata dei rami e i necessari interventi di regimazione della vegetazione infestante per due metri circa di larghezza, unitamente alla manutenzione ordinaria delle strutture di regimazione delle acque meteoriche.
- Viabilità minore segnata in verde nell'allegato 3 su cui l'Ente cura oltre agli interventi di cui al punto precedente anche la gestione della sicurezza della componente arborea presente ai lati del tracciato.

I percorsi di accesso alla Riserva Speciale, esterni alla stessa, sia costituiti da sentieri che da strade sterrate o piste, saranno gestiti in modo diretto dalla Proprietà o in alternativa, in seguito a specifici accordi temporanei tra Ente e Proprietà, potranno venire gestiti dall'Ente con finanziamenti che la Proprietà stessa gli erogherà per l'appalto esterno del servizio di manutenzione. Detti itinerari sono segnati con tratto marrone nell'allegato 3 (tratto continuo per la viabilità minore e tratteggiato per i sentieri pedonali).

In seguito a specifici accordi temporanei tra Ente e Proprietà la manutenzione della viabilità minore presente all'interno della Riserva Speciale che risulta in carico alla Proprietà, segnata in marrone nell'allegato n. 3, può venire gestita con finanziamenti che la Proprietà stessa erogherà all'Ente per l'appalto esterno del servizio di manutenzione.

Sono sempre escluse dalla gestione dell'Ente le strade asfaltate e la viabilità carraia anche se insistenti all'interno della Riserva Speciale.

Fino alla definizione di apposito regolamento di fruizione, le autorizzazioni al transito sulle strade e piste forestali della Riserva Speciale, vengono rilasciate dalla Proprietà dandone comunicazione all'Ente. Di comune accordo si dovranno stabilire criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

## Art. 7

### USO CIVICO

La Proprietà si impegna ad approvare uno specifico regolamento, conforme al dettato dell'art. 9 della L.R. 02/12/2009 n. 29, per la gestione dell'esercizio del diritto di uso civico, relativamente alle superfici gravate da detto istituto, auspicabilmente entro due anni dalla stipula della presente convenzione.

Il Regolamento prevederà i necessari meccanismi per l'assegnazione dei lotti in piedi agli aventi diritto, riservando all'Ente la competenza relativa all'individuazione sul territorio dei lotti assegnabili per una corretta gestione della risorsa forestale, ovvero la predisposizione dei piani particellari quinquennali.

Il Regolamento definirà anche le modalità di intervento per il taglio del secco in piedi.

L'Ente, compatibilmente con la presenza di personale tecnico idoneo nella propria pianta organica, sarà il soggetto preposto, competente e abilitato alle operazioni di martellata, assegno e stima, connesse a interventi di taglio o di assegnazione di lotti ad uso fuocatico. L'Ente effettuerà la martellata, ossia la selezione dei soggetti arborei da sottoporre al taglio, nel rispetto della normativa forestale, della pianificazione approvata e delle buone tecniche selvicolturali utili a salvaguardare il paesaggio, la stabilità ecologica del popolamento e il valore economico del bosco nel tempo.

Il Comune con il presente atto delega l'Ente a predisporre quanto necessario per definire la consistenza degli aventi diritto interessati all'esercizio del diritto di uso civico di fuocatico, in modo da poter definire di conseguenza la risorsa di fuocatico eccedente e promuovere eventuali forme di valorizzazione economica differente, che potrà essere in parte volta al finanziamento di interventi connessi con le finalità istitutive della Riserva Speciale e del sito UNESCO dei Sacro Monti.

Nel caso di abbattimenti a carico di specie aventi un valore di fuocatico nullo o trascurabile, con particolare riferimento al pino strobo e alle conifere in generale, è consentito promuovere formule di gestione del legno di risulta differenti da quello dell'assegnazione agli aventi diritto, per evitare il permanere di massa legnosa in eccesso al suolo con pericolo di proliferazioni di parassiti nocivi e incremento eccessivo del combustibile a terra e del conseguente pericolo di incendio.

#### Art. 8

##### PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO

Sono oggetto della convenzione i seguenti edifici, tutti situati all'interno dell'area di cui all'allegato n. 1:

Area monumentale costituita dalla chiesa della Trinità

Cappelletta dell'orto dei Getsemani e Casa del Romito

Cappella dell'Incoronata

Cappella di san Giovanni Battista

Cappella di Abramo

Porticato della Via Crucis e annessa cappella dell'Addolorata

Cappellette del Porale, della Sabbia Rossa, di Mezzo e il patrimonio archeologico presente sul territorio.

#### Art. 9

##### INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, GESTIONE SERVIZI

Tutte le opere ed infrastrutture realizzate dall'Ente in qualità di committente, salvo diversa disposizione contenuta nell'atto deliberativo dell'Ente stesso, dal momento del loro collaudo o certificato di regolare esecuzione si intendono di proprietà del Comune di Ghiffa, senza onere alcuno di manutenzione e gestione a carico dell'Ente.

L'Ente curerà la manutenzione ordinaria all'interno della Riserva Speciale, delle aree picnic e relativi arredi, del percorso per disabili, la pulizia infrasettimanale e la manutenzione ordinaria dei servizi igienici a servizio del Sacro Monte e garantirà un idoneo servizio di pulizia all'interno della Core Zone, come individuata nell'allegato n. 2, provvedendo quindi anche alla raccolta rifiuti e al loro deposito in un'area da individuare all'interno della Riserva Speciale; tutti i rifiuti provenienti da tali interventi dovranno però, essendo di competenza comunale, essere smaltiti presso le idonee discariche abilitate a onere della Proprietà.

Qualora l'Ente disponesse di fondi all'uopo destinati dalla Regione, provvederà nei limiti di tali fondi e delle priorità concordate con la Proprietà, alla manutenzione straordinaria delle aree picnic e relativi arredi e del percorso per disabili nonché dei servizi igienici a servizio del Sacro Monte, infrastrutture queste interne all'area di proprietà comunale inclusa nella planimetria allegata (allegato n. 1) e oggetto della presente convenzione.

Per quanto riguarda le ramaglie ed i residui vegetali la Proprietà si impegna a individuare e destinare ad uso esclusivo dell'Ente un'area di compostaggio all'interno della Riserva, idonea all'uso, accessibile con mezzi meccanici. Sino alla data di individuazione di detta area la Proprietà

provvederà a suo onere al conferimento alle discariche abilitate del materiale vegetale proveniente dalle attività di gestione delle superfici di cui alla presente convenzione.

Alla Proprietà rimane ancora la competenza su tutto quanto non previsto nella finalità dell'Ente indicate nella L. R. 19/2015 e non contemplato nella presente convenzione quali, ad esempio, reti idriche e fognarie, gestione degli acquedotti e dei serbatoi siti all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, illuminazione pubblica, sgombero neve, parcheggi, viabilità ordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere ed infrastrutture rimangono a carico della Proprietà o in alternativa, in seguito a specifici accordi temporanei tra Ente e Proprietà, potranno venire gestiti dall'Ente con finanziamenti che la Proprietà stessa gli erogherà.

#### Art. 10

##### INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI E IL LORO APPARATO DECORATIVO

L'Ente, nel limite dei fondi erogati a tal fine dalla Regione, effettuerà interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro sul patrimonio storico artistico sito all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, incluso nell'area individuata nella planimetria (allegato 1), affidatogli dalla Proprietà e indicato all'art. 8 della presente convenzione. L'Ente potrà inoltre acquisire finanziamenti da altri enti pubblici nazionali o comunitari, da fondazioni bancarie, privati e a seguito di ricerca di fondi. Le opere realizzate restano di proprietà del Comune di Ghiffa. La Proprietà potrà effettuare, a proprie spese, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro etc. preventivamente concertati con l'Ente e seguiti dall'ufficio tecnico dell'Ente. Previo preventivo accordo le parti potranno organizzare e attuare interventi in comune al fine del raggiungimento delle finalità istitutive dell'Ente.

#### Art. 11

##### RAPPORTI CON LA PARROCCHIA DI GHIFFA

L'Ente è tenuto a rispettare gli accordi assunti dalla Proprietà con la Parrocchia di Ghiffa per la gestione religiosa del Sacro Monte e del Santuario della Trinità.

La Parrocchia, qualora volesse intervenire autonomamente con interventi di restauro, manutenzione straordinaria, recupero conservativo etc. su beni immobili, infrastrutture od aree concesse in gestione all'Ente, dovrà essere autorizzata dall'Ente stesso che si esprimerà preventivamente in merito all'opportunità dell'intervento e alle sue caratteristiche tecniche, facendo salve le necessarie autorizzazioni da acquisire da tutti gli Enti sovraordinati.

#### Art. 12

##### SORVEGLIANZA, DEPOSITO CHIAVI

L'Ente provvederà, nei limiti delle disponibilità di personale di vigilanza in servizio presso la Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, fermo restando l'impegno per garantire in quella sede la stabile presenza del personale necessario, nell'ambito dei compiti specifici propri, alla tutela del patrimonio culturale indicato all'art. 8 della presente convenzione contro ogni gesto vandalico e al rispetto dei divieti di cui all'art. 35 della l.r. 19/2015. Il rettore del Santuario, parroco di Ghiffa, segnalerà al Direttore dell'Ente, secondo le prenotazioni ricevute, i maggiori pellegrinaggi in arrivo e le manifestazioni in programma nel Santuario.

La responsabilità dei pellegrinaggi, visitatori, fruitori etc. in visita al Sacro Monte, ai sensi del codice civile rimane di competenza dei referenti responsabili dei vari gruppi. La Proprietà informerà l'Ente di arrivi di turisti quantitativamente rilevanti e di gruppi organizzati, ove ne sia al corrente e viceversa.

L'Ente è il depositario delle chiavi delle cappelle, sia interne che esterne. La proprietà rimane comunque in possesso di copia delle chiavi di tutti gli edifici del Sacro Monte.

L'Ente dovrà normare con propri atti amministrativi e in accordo con la competente Soprintendenza le modalità di gestione delle cappelle per quanto riguarda l'ingresso all'interno delle stesse nei luoghi non aperti al pubblico.

Art. 13

#### CONCORSO ALLE SPESE

Le offerte lasciate nelle cappelle sono raccolte dall'Ente che le investe per la manutenzione del complesso.

L'Ente è esonerato dalle spese di segreteria derivanti dalle funzioni tutte svolte sui beni della Proprietà.

Art. 14

#### MANIFESTAZIONI

L'Ente nell'ambito dei propri compiti istituzionali o su proposta della Proprietà promuove iniziative per l'utilizzazione del territorio della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa a scopi scientifici, didattici, culturali, ricreativi, rispettandone il carattere religioso.

La Proprietà si impegna a comunicare all'Ente tempestivamente e con congruo anticipo l'organizzazione di eventi e manifestazioni all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, facendosi carico di tutti gli obblighi, doveri e responsabilità legati all'evento. Le manifestazioni di soggetti terzi organizzate nell'ambito del Sacro Monte o della Riserva Speciale dovranno essere approvate dalla Proprietà, previo nulla osta dell'Ente, almeno fino alla predisposizione di idoneo regolamento di fruizione.

Art 15

#### COPERTURE ASSICURATIVE

La Proprietà provvede alla copertura assicurativa per incendio, furto e responsabilità civile etc. relativamente alle proprie responsabilità di soggetto proprietario, ma è esonerata dalla responsabilità civile per le manifestazioni e visite organizzate dall'Ente, nonché per i lavori eseguiti dallo stesso in qualità di committente.

Art. 16

#### ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI E SERVIZI A PAGAMENTO

L'Ente potrà attivare, in qualità di gestore, tutte le forme di ricerca di finanziamento consentite dalla normativa vigente e potrà mettere a pagamento dei servizi. Potrà inoltre attuare campagne di raccolta fondi a copertura degli oneri connessi ai suoi compiti istituzionali anche per mezzo di bussole dislocate all'interno dell'area monumentale.

Art. 17

#### GESTIONE E INFORMAZIONE

La presente convenzione costituisce autorizzazione all'Ente da parte della Proprietà a gestire gli immobili e i terreni indicati e compresi nella planimetria allegato n. 1 effettuando i relativi interventi senza ulteriori procedure autorizzative fatte salve quelle previste dalla legge.

Le parti manterranno periodicamente contatti e scambi di informazioni per favorire un fruttuoso dialogo e una collaborazione adeguata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge Istitutiva della Riserva Speciale e dal Piano di Gestione del sito Unesco dei Sacri Monti.

L'Ente, tenuto conto dei limiti delle proprie disponibilità economiche, informerà annualmente la Proprietà dei programmi di intervento che può realizzare per la cura e manutenzione della vegetazione della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, per la gestione delle infrastrutture e dei servizi, per la cura, manutenzione e restauro del patrimonio storico artistico e per il servizio di apertura delle cappelle.

L'Ente nel caso le sue disponibilità economiche e umane fossero insufficienti a garantire l'assolvimento dei compiti indicati nella presente convenzione o a porre in essere interventi urgenti e necessari a garantire la sicurezza di persone e cose, o ad impedire la compromissione dei beni in gestione ai sensi della presente convenzione, né darà comunicazione alla Regione e alla Proprietà che interverranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 18

**DURATA**

La presente convenzione ha la durata di 30 anni a partire dalla data della sua stipula e sino al .....  
. In caso di disdetta di una delle parti, la stessa dovrà darne comunicazione a mezzo lettera R.R. o PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le parti si impegnano a stipulare la nuova convenzione entro un anno da tale comunicazione, fino ad allora varrà la precedente. Eventuali modifiche della presente convenzione sono ammesse soltanto per concorde e formale delibera delle due amministrazioni.

Art. 19

**ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

- Allegato n. 1: Planimetria delle proprietà comunali presenti all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa
- Allegato n. 2: Sacro Monte di Ghiffa - Cartografia dei confini del sito UNESCO
- Allegato n. 3: Carta della gestione degli itinerari della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa
- Allegato n. 4: tabella dei dati distintivi delle singole tratte che compongono il reticolo complessivo degli itinerari di fruizione della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa.

La presente è redatta in n. due copie composta di n. 9 pagine.

Letto, accettato e sottoscritto

Data .....

Firme

Il Sindaco del Comune di Ghiffa  
Matteo Lanino

Il Presidente dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti  
Renata Lodari

---

---